

Roma 3 settembre 2007
Prot. 524

GV/en

CIRCOLARE N. 91 / 2007
AGLI ENTI ASSOCIATI

FISCO

 **ENTI PUBBLICI ECONOMICI**
 **ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI**

OGGETTO:

Art. 48-bis DPR 602/72. Disposizioni sui pagamenti di importi superiori a diecimila euro da parte delle pubbliche amministrazioni.

L'art. 2, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ha introdotto l'art. 48-bis al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Il citato art. 48-bis, comma 1, dispone che le **amministrazioni pubbliche** di cui all'**art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**, e le **società a prevalente partecipazione pubblica**, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a detto importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento, segnalando la circostanza all'agente della riscossione competente per il territorio ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte al ruolo.

La Gazzetta Ufficiale, n. 190 del 17 agosto scorso, ha pubblicato la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28, del 6 agosto 2007 concernente "Articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sui pagamenti di importo superiore a diecimila euro da parte delle pubbliche amministrazioni – Prime modalità applicative."

La circolare pur rammentando che le modalità di attuazione dell'art. 48-bis sono adottate con regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze, a tuttora non ancora adottato, sottolinea che **non sussistono dubbi circa l'immediata applicabilità delle disposizioni in corso**.

Ciò premesso occorre sia valutata l'applicabilità agli enti pubblici delle disposizioni dell'art. 48-bis DPR 601/73. In merito D.L. 262/2006 fa espresso riferimento alle amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.L. 165/2001 e alle società a prevalente partecipazione pubblica.

Poiché l'art. 1 **cita espressamente gli IACP** e non fa alcun riferimento agli enti trasformati, i primi sono pertanto soggetti a dette norme e debbono porre in essere tutte le attività necessarie all'espletamento dell'attività di controllo precedente le erogazioni di somme superiori ai 10000 euro operazioni per le quali si fa espresso rinvio alla circolare n. 28 del 6/08/2007.

L'obbligo è inoltre posto a carico anche degli enti trasformati – leggi Toscana – in aziende con una delle forme giuridiche previste dal codice civile (S.r.l. o S.p.A.).

Per l'opposto, tutti gli enti invece, sono tenuti a predisporre se richiesta, l'autocertificazione secondo lo schema allegato alla citata circolare, quando a seguito di prestazioni nei confronti degli enti locali se ricevono pagamenti di importo superiore ai 10000 euro.

Con i migliori saluti.

p. Il Direttore Generale
Venanzio Gizzi

